# PROTOCOLLO D'INTESA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Oggi, 4 febbraio 2009, presso la sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo

**tra**

Le associazioni di categoria rappresentanti il settore del Commercio Servizi e del Turismo :
ASCOM-Confcommercio di Bergamo rappresentata dal suo Presidente Giovanni Paolo Malvestiti, dal Direttore Luigi Trigona e dal responsabile area politiche del lavoro Enrico Betti;
Fipe rappresentata da Pierluigi Cucchi
Federalberghi rappresentata da Giovanni Zambonelli

**e**

Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria:
- Fisascat CISL, rappresentata da Roberto Corona.
- Uiltucs UIL, rappresentata da Maurizio Regazzoni.

## Considerato

- il dettato del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 art. 49
- il DL 112/08 convertito in legge n.133/08 che ha inserito il seguente comma 5-*ter al succitato art.49* prevedendo che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
- sono stati siglati in data 17 ottobre 2007 e 16 novembre 2007 a Bergamo due importanti e innovativi accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali per regolamentare la formazione e la sua erogazione dell'apprendistato professionalizzante nel settore Commerci, Turismo e Servizi affidando agli enti bilaterali provinciali il monitoraggio e la validazione del percorso formativo
- l'accordo quadro siglato da Imprese e Territorio e CISL e UIL in data 28 Gennaio 2009
- l'intenzione delle parti di continuare nel governo e nella gestione bilaterale dell'apprendistato seguendo con attenzione le evoluzioni legislative regionali e/o nazionali e del CCNL e danno seguito a quanto indicato nel succitato accordo quadro del 28 gennaio 2009.

**Hanno concordato quanto segue**

la formazione formale professionalizzante e quella trasversale, potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e-learning, on the job, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, visite aziendali, dispense, dvd, e quant'altro ritenuto utile dalle parti firmatarie dal presente accordo.

Nella prima annualità del contratto di apprendistato professionalizzante le parti concordano che almeno 24 ore delle 42 ore trasversali dovranno essere erogate in modalità di formazione esterna. In questo ambito rivestiranno particolare attenzione i contenuti relativi alla sicurezza e prevenzione degli infortuni e la conoscenza delle normative del rapporto di lavoro. Nelle annualità successive le parti definiscono che dovranno essere erogate almeno 16 ore di formazione trasversale in modalità di formazione esterna tesa a verificare e valorizzare la crescita di competenze professionali realizzata in azienda supportata dal tutor esterno.

Gli Enti Bilaterali assumeranno, anche in collaborazione con soggetti accreditati e convenzionati con l'Ente stesso, la gestione delle ore di formazione trasversali concordate.
Inoltre L'Ente sovrintenderà alle attività formative interne della parte professionalizzante, mediante la figura del Tutor esterno, ed alle azioni parallele di formazione svolte con il ricorso a strumenti cartacei e/o informatici.

Vengono quindi istituite le figure di tutor "esterni" che, integrando l'azione del tutor interno e in qualità di strumento operativo dell'Ente Bilaterale, avrà il compito di affiancare, aiutandone l'equilibrata evoluzione, i percorsi formativi progettati.
I compiti delegati al tutor esterno possono essere erogati per tramite di strutture accreditate presso la regione Lombardia e convenzionate con L'Ente Bilaterale secondo le procedure già in essere.

Il presente accordo si applica alle aziende aderenti alle parti datoriali firmatarie che abbiano sede operativa e/o legale in provincia di Bergamo e che applichino integralmente il CCNL di riferimento.

Letto, confermato, sottoscritto.

ASCOM

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL